



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 marzo 2009 (26.03)
(OR. en)**

7391/09

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0286 (COD)**

**CODEC 331
ENV 177**

NOTA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9-12 marzo 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Holger KRAHMER (ALDE/ADLE - DE) ha presentato ottanta emendamenti (1-80) a nome della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Inoltre il gruppo politico IND/DEM ha presentato quindici emendamenti (81-95), il gruppo politico ALDE/ADLE quattro emendamenti (96-99), il gruppo politico Verts/ALE quattordici emendamenti (100-113), e il gruppo politico PPE-DE ventidue emendamenti (114-135). Alcuni parlamentari hanno presentato altri nove emendamenti (136-144).

II. DIBATTITO

Il relatore ha aperto il dibattito, che si è svolto il 10 marzo 2009 e:

- ha accolto con favore la prospettiva di una riduzione delle spese amministrative. Per i gestori degli impianti sarebbe minore l'onere della compilazione di moduli e le ispezioni sarebbero più mirate alle zone a rischio prioritarie;
- ha chiesto che i siti dismessi siano recuperati nel miglior modo possibile, sostenendo che sarebbe eccessivo esigere che siano restituiti al loro stato originale;
- ha convenuto che il liquiletame è una sostanza estremamente importante, rilevando tuttavia che si tratta di un sottoprodotto agricolo e non industriale;
- ha constatato che la generazione di energia elettrica usando gas prodotti dall'industria siderurgica apre possibilità interessanti, facendo però rilevare che a volte i costi possono essere proibitivi; e
- si è dispiaciuto che il gruppo politico PPE-DE abbia deciso all'ultimo momento di non poter sostenere l'accordo di compromesso e abbia invece presentato un'intera serie di nuovi emendamenti. Per contro gli altri relatori ombra si sono dimostrati partner affidabili nel negoziato e nelle discussioni.

Il Commissario DIMAS ha dichiarato che la proposta della Commissione semplificherebbe la normativa e contribuirebbe alla riduzione delle emissioni, a beneficio dell'ambiente e del settore industriale.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE-DE Marcello VERNOLA (PPE-DE - IT):

- si è compiaciuto della proposta della Commissione, ma ha constatato che la situazione macroeconomica non è forse la più idonea per introdurre una normativa che imporrebbe alle industrie nuovi requisiti, e
- ha preso atto delle critiche del relatore riguardo ai compromessi proposti dal gruppo politico PPE-DE; ha però rilevato che il Parlamento desidererebbe in ampia misura modificare la proposta della Commissione. Ha deplorato che il relatore e i relatori ombra non si siano incontrati per discutere le rispettive posizioni.

A nome del gruppo politico PSE Guido SACCONI (PSE - IT):

- ha appoggiato le proposte di compromesso del relatore, e
- ha avvertito che alcuni degli emendamenti presentati - ad esempio in ordine alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e all'applicazione delle migliori tecniche disponibili per i grandi impianti di combustione - indebolirebbero la direttiva proposta.

A nome del gruppo politico ALDE/ADLE, Chris DAVIES (ALDE/ADLE -UK):

- ha constatato che il principio della direttiva IPPC originaria consisteva nell'assicurare il massimo beneficio ambientale al minor costo possibile, lasciando nel contempo il più ampio margine di manovra possibile al settore industriale e agli Stati membri. Si è fatto però un uso distorto di questo principio poiché molti Stati membri hanno interpretato le migliori tecniche disponibili (BAT) discostandosi dall'intenzione della Commissione. Ha pertanto appoggiato la richiesta del relatore volta a stabilire norme minime. Sarebbe ingiusto che uno Stato membro, il quale ha investito affinché le industrie nazionali rispettino standard ambientali elevati, sia danneggiato da altri Stati membri che non sono stati pronti ad effettuare gli stessi investimenti;

- ha chiesto l'introduzione di livelli di prestazione in materia di emissioni per i grandi impianti a carbone e a gas che rilasciano ingenti quantitativi di biossido di carbonio. Ha osservato che le preoccupazioni per il riscaldamento globale non erano forse così forti quando la direttiva IPPC è stata adottata, e
- ha rilevato che il Regno Unito andrà probabilmente incontro a una grave penuria di energia elettrica dalla fine del 2015 a motivo della chiusura di molte vecchie centrali elettriche a carbone. È personalmente pronto a negoziare in seconda lettura una deroga affinché i vecchi grandi impianti di combustione possano restare in funzione più a lungo, purché non ne siano costruiti altri, che rilascerebbero nei decenni a venire ingenti quantitativi di biossido di carbonio. In contropartita gli Stati membri dovrebbero seriamente impegnarsi ad adottare le misure necessarie per ridurre le emissioni di biossido di carbonio.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Claude TURMES (Verts/ALE - LU):

- ha appoggiato la promozione delle BAT di cui beneficerebbero la sanità, l'ambiente e la competitività delle industrie europee. È tempo che l'Europa tragga vantaggio dal vasto mercato mondiale della lavorazione "verde";
- ha sostenuto che la rete di sicurezza europea ridurrebbe le possibilità di immersione per taluni governi;
- ha chiesto che siano migliorati il controllo e l'accesso dei cittadini ai documenti, e
- ha constatato che il relatore ombra del gruppo politico PPE/DE ha negoziato con efficacia soluzioni di compromesso con il relatore e i relatori ombra. Ha dichiarato che nella vita e in politica la fiducia è essenziale e non comprende perché il relatore ombra del PEE/DE, che ha un'ottima conoscenza del fascicolo, debba cedere a un parlamentare come Caroline Jackson che, a suo dire, non è interessata né alla sanità né alla competitività. Si dispiace che il PEE/DE non sia più un partner di negoziato affidabile.

Intervenendo a nome del gruppo politico IND/DEM, Johannes BLOKLAND (IND/DEM - NL):

- ha dichiarato che le centrali elettriche devono essere controllate con lo stesso rigore di altri tipi di impianto industriale, e
- ha chiesto che gli inceneritori siano sottoposti a criteri sulle emissioni identici a quelli di altri impianti di combustione.

Christa KLAB (PEE/DE – DE):

- ha sostenuto che le aziende di allevamento non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva poiché non sono impianti industriali, e
- ha dichiarato che gli Stati membri non dovrebbero trarre un vantaggio competitivo vanificando gli sforzi intrapresi da altri Stati membri per proteggere l'ambiente.

Fiona HALL (Verts/ALE - UK):

- si è detta preoccupata che una direttiva, pur essenzialmente intesa a regolamentare l'industria pesante, contenga non di meno nascoste nel dispositivo e negli allegati numerose disposizioni che colpiscono direttamente gli agricoltori, e
- si è dispiaciuta che la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale non abbia avuto la possibilità di esprimersi. Alcune proposte che colpiscono gli agricoltori sono particolarmente inopportune; in particolare i requisiti relativi agli effluenti di allevamento e al liquiletame sono un doppione della direttiva sui nitrati e della direttiva quadro sulle acque. Le soglie più basse previste per gli allevamenti di pollame imporrebbe a piccole aziende agricole familiari un quadro regolamentare complesso, concepito per controllare colossi industriali mondiali.

Caroline JACKSON (PEE/DE – UK):

- ha chiesto come:
 - assicurare che la normativa adottata dall'Unione europea sia effettivamente applicata, e
 - come il Parlamento possa legiferare senza conoscere i costi delle misure che intende introdurre;
- ha dichiarato che il relatore intendeva introdurre un sistema universale di valori limite di emissione uniformi, da mettere a punto con uno sforzo burocratico ingente che richiederebbe almeno otto anni e di cui nessuno può stimare il costo;
- con riferimento alle industrie con un elevato livello di emissioni e alle norme basate sulle BAT, ha chiesto di appoggiare l'emendamento 134, che lascerebbe l'attuazione di tali misure a discrezione degli Stati membri. Questo modo di procedere sarebbe realistico, accessibile e rispetterebbe il principio di sussidiarietà;

- ha espresso l'auspicio che, in caso di adozione della rete di sicurezza europea, il Consiglio e la Commissione insistano presso il Parlamento affinché si proceda a una valutazione d'impatto al riguardo. Si è chiesta se esista davvero la volontà di far funzionare tale sistema a livello dell'UE; a suo avviso finora tutto dimostra la mancanza di volontà degli Stati membri. Questi non appoggerebbero un ispettorato ambientale europeo, ma desiderano mantenere le agenzie di controllo nazionali. L'approccio giusto non consiste nell'inventare una nuova, complessa burocrazia che non vedrà mai la luce, bensì investire i fondi così risparmiati per migliorare le condizioni di lavoro delle agenzie di controllo nazionali, affinché contribuiscano a mettere in pratica la normativa europea;
- ha chiesto di appoggiare l'emendamento 129 al fine di esentare i generatori di emergenza nelle strutture sanitarie dai controlli antinquinamento, in base ai quali sono considerati in funzionamento continuativo. L'emendamento significherebbe un risparmio di costi in un periodo critico per il bilancio della sanità;
- ha chiesto di appoggiare gli emendamenti relativi ai grandi impianti di combustione che metterebbero il Regno Unito al riparo dalla prospettiva di interruzioni di corrente. I cittadini hanno già motivi sufficienti per biasimare l'Unione europea;
- in risposta all'attacco di Claude Turmes precisa che la prima lettura non è l'occasione per cercare un compromesso, ma piuttosto per scambiare e discutere idee ed emendamenti. È contraria a compromessi che impediscono il dibattito, e
- ha raccomandato alla prossima legislatura di ricorrere all'attuale articolo 55 che permetterebbe una nuova prima lettura di questa proposta di direttiva molto importante. A suo avviso non sarebbe corretto tenere la prima lettura nella vecchia legislatura e la seconda (senza la prima) nella nuova.

Avril DOYLE (PEE/DE – IE):

- ha sostenuto che eventuali punti deboli della direttiva nitrati e della direttiva quadro sulle acque, relativamente a suini, pollame e attività lattiero-casearie, dovrebbero essere trattati modificando gli atti legislativi in questione. I costi di adempimento sarebbero superiori ai vantaggi ottenuti introducendo tali aspetti nella proposta di direttiva sul tappeto;

- ha dichiarato che al momento il funzionamento dell'EU ETS non impedisce che la progettazione di molti impianti nuovi, costosi e con un elevato livello di emissioni, in particolare le nuove centrali a carbone, contenga fattori di inquinamento inutili. Questi grandi impianti hanno spesso una vita utile superiore a quarant'anni e hanno pertanto un impatto importante sulla realizzazione degli obiettivi generali in materia di clima;
- ha sottolineato che il settore industriale necessita di certezza giuridica, e
- ha chiesto valori limite di emissione più rigorosi secondo un calendario più breve. L'ETS da solo non è sufficiente a ridurre le emissioni nella misura necessaria per impedire l'aumento delle temperature medie su scala mondiale di due gradi.

Glenis WILLMOTT (PSE - UK) ha dichiarato di appoggiare l'obiettivo di semplificare e chiarire la normativa vigente; è tuttavia preoccupata essenzialmente per tre aspetti:

- la proposta della Commissione amplierebbe molto il campo d'applicazione della direttiva in alcuni settori;
- i requisiti minimi per i grandi impianti porrebbero problemi notevoli ad alcune parti del settore energetico britannico. È al corrente del fatto che nutrono preoccupazioni simili anche la Polonia, la Francia, l'Italia e la Spagna, nonché alcuni altri Stati membri orientali e meridionali. Sarebbe necessaria una deroga temporanea per evitare di compromettere i piani nazionali di riduzione delle emissioni e la sicurezza energetica nazionale, e
- è contraria alla rete di sicurezza europea poiché teme che valori limite di emissione minimi siano assunti a valori standard, il che ostacolerebbe la piena applicazione delle BAT più ambiziose e, nel contempo, aumenterebbe di molto i costi di attuazione.

Zuzana ROITHOVÁ (PEE/DE – CZ):

- ha rilevato che concorrenti non europei, ad esempio Cina e Brasile, non sarebbero soggetti alle restrizioni previste dalla normativa proposta, e
- si è dispiaciuta che la Commissione non abbia condotto uno studio inerente al probabile impatto sull'occupazione.

Il Commissario DIMAS ha nuovamente preso la parola e:

- ha apprezzato il sostegno ricevuto dal Parlamento per l'applicazione più rigorosa delle migliori tecniche disponibili (BAT) e per lo status dei documenti BREF;
- ha dichiarato che la Commissione potrebbe accettare almeno in parte o in linea di principio molti emendamenti che contribuiscono a chiarire il testo della proposta o a migliorare la trasparenza nell'elaborazione dei BREF e nelle pratiche di autorizzazione e di controllo degli Stati membri;
- ha dichiarato che condivide la preoccupazione riguardo alla necessità di evitare un'indebita flessibilità allorché vengono stabilite le condizioni di autorizzazione. I requisiti minimi possono essere strumenti assai utili e necessari per affrontare problemi specifici nel caso in cui determinati settori non abbiano adottato le misure richieste per attuare le BAT; stabilire sistematicamente requisiti minimi non è per contro necessario e rischia di creare un ulteriore onere amministrativo a fronte di vantaggi ambientali scarsi. Pertanto la fissazione di norme minime sarà giustificata soltanto nel caso in cui costituisca l'unico modo di attuare meglio le BAT;
- ha ricordato che le BAT per i grandi impianti di combustione sono state convenute nel 2006; la Commissione ritiene pertanto che i criteri minimi debbano essere applicati dal 2016. Le misure adottate per il settore devono far sì che questo si conformi alle BAT il più presto possibile e agevolare il conseguimento degli obiettivi previsti nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico;
- ha sottolineato quanto sia importante che la proposta della Commissione introduca disposizioni minime per le ispezioni, il riesame delle autorizzazioni e la comunicazione di informazioni relative al rispetto delle condizioni di autorizzazione. Le modifiche al riguardo garantirebbero la corretta applicazione delle BAT e ridurrebbero le distorsioni di concorrenza. La Commissione eserciterebbe una vigilanza rigorosa sulla questione, e
- per quanto riguarda le soglie relative all'agricoltura intensiva ha rilevato che soglie identiche sono attualmente applicate per tutto il pollame, indipendentemente dalla specie, benché a specie diversa corrisponda un impatto ambientale diverso. Le nuove soglie proposte sono state fissate in base all'impatto ambientale di ciascuna specie e farebbero rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva soltanto un numero limitato di altre aziende. Ridurrebbero altresì le emissioni di ammoniaca in modo efficace sotto il profilo dei costi per conseguire gli obiettivi della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico.

Il relatore ha preso nuovamente la parola:

- chiedendo ai parlamentari del Regno Unito la loro disponibilità per un compromesso in seconda lettura, e
- dispiacendosi del fatto che il fascicolo sia troppo complesso per permettere di negoziare un accordo in prima lettura.

III. VOTAZIONE

Il 10 marzo 2009 la plenaria ha votato la proposta adottando ottantasei emendamenti (1-73, 75-80, 93, 97, 114-115, 117, 129 e 133).

La Commissione ha dichiarato di poter accogliere integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 1, 5-8, 12-14, 16, 18-21, 27, 34-37, 40, 42-44, 46, 48-56, 58-62, 64-66, 68-69, 71-73, 75 e 79.

La Commissione ha dichiarato di non poter accogliere gli emendamenti 2-4, 9-11, 15, 17, 22-26, 28-33, 38-39, 41, 45, 47, 57, 63, 67, 70, 76-78, 80, 93, 97, 114-115, 117, 129 e 133.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (rifusione) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0844),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 su un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data 10 settembre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti l'articolo 80 bis e l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0046/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la presente proposta non contiene altre modifiche contenutistiche rispetto a quelle che vengono già indicate come tali nella proposta e considerando che, quanto alla codificazione delle disposizioni immutate degli atti giuridici esistenti, la proposta contiene una chiara codificazione di tali testi senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica e quale emendata;

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire un elevato livello di rispetto degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di protezione ambientale, compresi le acque sotterranee, l'aria e il suolo nonché le popolazioni. Per assicurare tale rispetto, può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, i valori di emissione relativi ad altre sostanze e componenti ambientali, e altre condizioni opportune.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un'autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un'autorizzazione oppure se sono registrati.

(5) Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un'autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un'autorizzazione oppure se sono registrati. ***È opportuno ridurre al minimo l'impiego di solventi organici.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, **nonché** prescrizioni in materia di monitoraggio. È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.

Emendamento

(9) Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, prescrizioni in materia di monitoraggio **e un elenco delle sostanze o preparati pericolosi impiegati, quali definiti dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose**¹. È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.

¹ **GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.**

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 11 *Testo della Commissione*

(11) Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano **accordare deroghe affinché i** valori limite d'emissione possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. **È opportuno che tali deroghe siano basate su criteri ben definiti e che non autorizzino il superamento dei valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.**

Emendamento

(11) Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano **fissare** valori limite d'emissione, **parametri o misure tecniche equivalenti che si traducano in livelli di emissione che** possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È necessario assicurarsi che l'esercizio di un impianto non comporti un deterioramento sostanziale della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell'autorizzazione prevedano il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee e l'obbligo *per il gestore* di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività.

Emendamento

(16) È necessario assicurarsi che l'esercizio di un impianto non comporti un **significativo** deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell'autorizzazione prevedano, **ove necessario e opportuno**, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee nonché l'obbligo di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività, **conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e nazionale. Non appena la normativa comunitaria che modifica la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale¹ o una nuova normativa sulla protezione del suolo entra in vigore, la Commissione dovrebbe rivedere le disposizioni in materia di protezione del suolo e delle acque sotterranee previste dalla presente direttiva, al fine di garantire la coerenza e di evitare sovrapposizioni.**

¹ *GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per garantire un'applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni ambientali.

Emendamento

(17) Per garantire un'applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che **i gestori si conformino a tali condizioni e che** il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni

ambientali. *Spetta agli Stati membri stabilire i regimi di applicazione più appropriati, ivi incluse le modalità di ottemperanza ai valori limite.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

Emendamento

(18) ***Tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus¹***, è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

¹ ***Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario.

Emendamento

(24) Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico ***e rappresentare un rischio tossicologico.*** Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Occorre in particolare autorizzare la Commissione a definire criteri per la concessione di deroghe riguardanti i livelli di emissione legati alle migliori tecniche disponibili indicati nei documenti di riferimento sulle BAT, come pure per la determinazione della frequenza del monitoraggio periodico e del contenuto della relazione di riferimento, nonché per la valutazione dei rischi per l'ambiente. È opportuno inoltre autorizzare la Commissione ad adottare misure riguardanti la messa a punto e l'applicazione di tecniche nuove, a fissare in alcuni casi un valore limite medio di emissione per il biossido di zolfo, a stabilire la data a partire dalla quale le emissioni nell'atmosfera di metalli pesanti, di diossine e di furani saranno misurate senza soluzione di continuità, a definire il tipo e la forma delle informazioni riguardanti l'attuazione della direttiva che gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione e ad adeguare gli allegati da V a VIII al progresso scientifico e tecnico. Nel caso degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò può comprendere la definizione di criteri in base ai quali ammettere deroghe al controllo senza soluzione di continuità delle emissioni di polveri totali. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

(27) ***In base al principio "chi inquina paga"***, è opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Al fine di affrontare i significativi problemi posti dalle emissioni di diossine, furani e altre sostanze inquinanti pertinenti rilasciate dagli impianti di produzione di ghisa e di acciaio e, in particolare, di sinterizzazione del minerale di ferro, la procedura prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere applicata a tali impianti in via prioritaria e comunque entro il 31 dicembre 2011.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (LEA-BAT), i livelli di emissione ottenuti in normali condizioni di funzionamento avvalendosi delle migliori tecniche disponibili, come descritto nei documenti di riferimento sulle BAT, espressi come media su un certo periodo di tempo e a

determinate condizioni di riferimento;

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

(12) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione;

Emendamento

(12) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ***ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di ogni diritto nazionale attinente si considerano portatrici di un siffatto interesse.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione

(13) “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, ***potrebbe assicurare*** un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

Emendamento

(13) “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se ***comprovata a livello industriale e assicurerebbe*** un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o ***almeno lo stesso livello di protezione e*** maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

(15) “relazione di riferimento”, informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose;

Emendamento

(15) “relazione di riferimento”, informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di ***ingenti quantità di*** sostanze pericolose ***pertinenti***;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) “ispezione ambientale”, ogni attività che comporti la verifica della conformità di un determinato impianto con le pertinenti prescrizioni ambientali;

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) “disposizioni generali vincolanti”, valori limite o altri requisiti, definiti nella legislazione, almeno a livello settoriale, stabiliti al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un'autorizzazione può valere per due o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito o su siti differenti.

Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi due o più impianti, ogni impianto è conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono disporre che un'autorizzazione può valere per due o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito o su siti differenti.

Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi due o più impianti, ogni impianto è **individualmente** conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione

Due o più persone fisiche o giuridiche **possono** essere il gestore comune di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti oppure di un impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure *possono essere* i gestori di parti differenti di un impianto.

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che due o più persone fisiche o giuridiche ***siano abilitate ad*** essere il gestore comune di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti oppure di un impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure ***siano*** i gestori di parti differenti di un impianto. ***Una singola persona fisica o giuridica viene individuata per assumere la responsabilità del rispetto degli obblighi della presente direttiva.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione

(1) il gestore trasmetta **una relazione** sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione all'autorità competente almeno ogni dodici mesi;

Emendamento

(1) il gestore trasmetta ***i dati rilevanti*** sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione all'autorità competente almeno ogni ***ventiquattro mesi, dati che sono immediatamente resi disponibili su internet. Nel caso in cui una violazione delle condizioni di autorizzazione venga individuata da un controllo a norma dell'articolo 25, la frequenza della trasmissione dei dati va aumentata ad almeno una volta ogni*** dodici mesi;

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente e fino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alla lettera b) del primo comma, l'esercizio dell'impianto è sospeso.

Emendamento

Se la violazione causa un ***significativo*** pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente e fino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alla lettera b) del primo comma, l'esercizio dell'impianto è sospeso.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 8

Testo della Commissione

(8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato conformemente **allo stato** di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3.

Emendamento

(8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato **ad uno stato soddisfacente** conformemente **alle disposizioni** di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) *se del caso*, una relazione di riferimento;

Emendamento

e) **qualora l'attività comporti sostanze pericolose in quantità ingenti**, una relazione di riferimento **che fornisca informazioni su tali sostanze**;

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

Emendamento

h) **ove necessario**, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

(k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

Emendamento

k) delle principali ***e pertinenti*** alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

Emendamento

Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma ***e, se del caso, una relazione di riferimento.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione

Documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile

1. La Commissione ***adotta i documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile in base ai risultati dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29.***

Emendamento

Documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile ***e scambio di informazioni***

1. La Commissione ***organizza scambi di informazioni tra gli Stati membri, i rappresentanti delle loro autorità competenti in materia, i gestori e i fornitori di tecniche in rappresentanza delle industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione in relazione ai seguenti temi:***

- a) le caratteristiche degli impianti relativamente alle emissioni, all'inquinamento, al consumo di materie prime e alla natura di queste, all'utilizzo di energia o alla produzione di rifiuti; nonché***
- b) le migliori tecniche disponibili utilizzate, il controllo e gli sviluppi delle BAT.***

La Commissione istituisce un forum per lo scambio di informazioni cui partecipano gli Stati membri, i rappresentanti delle loro autorità competenti in materia, i rappresentanti delle industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, al fine di attuare lo scambio di informazioni di cui al presente paragrafo.

La Commissione definisce degli orientamenti per lo scambio di informazioni, comprese quelle relative alla raccolta di dati e alla definizione del contenuto dei documenti di riferimento sulla BAT. La Commissione pubblica una relazione di valutazione al riguardo. Tale relazione è disponibile su Internet.

1 bis. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 nella forma di un documento di riferimento sulla BAT nuovo o aggiornato.

2. I documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione correlati e il loro controllo, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica del sito e le tecniche emergenti, con particolare attenzione ai criteri elencati nell'allegato III. *Se del caso*, la Commissione *riesamina ed aggiorna* i documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile.

2. I documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione correlati, *i livelli di consumo* e il loro controllo, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica del sito e le tecniche emergenti, con particolare attenzione ai criteri elencati nell'allegato III, *portando a termine la revisione entro otto anni dalla pubblicazione della versione precedente*. La Commissione *garantisce che le conclusioni sulla BAT* dei documenti di riferimento sulla migliore tecnica disponibile *siano disponibili nelle lingue ufficiali degli Stati membri*. *Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione mette a disposizione l'intero documento di riferimento sulla migliore tecnica disponibile nella lingua richiesta.*

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;

Emendamento

b) *se necessario*, disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell'impianto;

Emendamento

d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose *pertinenti* che possono essere presenti nel sito *in quantità ingenti*, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell'impianto;

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando un impianto o parte di un impianto non sono coperti dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente determina le migliori tecniche disponibili per l'impianto o per le attività interessate basandosi sui criteri di cui all'allegato III e stabilisce le condizioni dell'autorizzazione di conseguenza.

Emendamento

4. Quando un impianto o parte di un impianto non sono coperti dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente, *di concerto con il gestore*, determina *i livelli di emissione conseguibili utilizzando* le migliori tecniche disponibili per l'impianto o per le attività interessate basandosi sui criteri di cui all'allegato III e stabilisce le condizioni dell'autorizzazione di conseguenza.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità competente fissa valori limite di emissione ***che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.***

Emendamento

L'autorità competente fissa valori limite di emissione ***nonché requisiti di monitoraggio e conformità per garantire che non siano superati i livelli di emissione associati alle BAT.***

I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello analogo di protezione ambientale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 16 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi ***specifici, e sulla base di una*** valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione ***che superano*** i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili ***descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.***

Se del caso, tali valori limite di emissione non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati ***negli*** allegati da V a VIII.

Emendamento

3. In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi ***eccezionali, risultanti dalla*** valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione, ***parametri o misure tecniche equivalenti e requisiti di monitoraggio e conformità in modo che possano essere superati*** i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Tali valori limite di emissione, ***parametri o misure tecniche equivalenti***, non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati ***a norma dell'articolo 68, lettera a) o, se del caso, degli*** allegati da V a VIII.

Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte opportunità tempestive ed effettive di partecipazione al processo decisionale concernente la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

Qualora valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti siano determinati a norma del presente paragrafo, i motivi dell'autorizzazione di livelli di emissione, diversi da quelli associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT, devono essere documentati e giustificati in un allegato alle condizioni di autorizzazione.

La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano allo spargimento di effluenti di allevamento e di liquiletame al di fuori del sito dell'impianto di cui al punto 6.6 dell'allegato I. ***Gli Stati membri possono inserire tali prescrizioni in disposizioni diverse da un'autorizzazione.***

Emendamento

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano allo spargimento di effluenti di allevamento e di liquiletame al di fuori del sito dell'impianto di cui al punto 6.6 dell'allegato I, ***salvo i territori rientranti nel campo di applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole***¹.

¹ GUL 375 del 31.12.1991, pag. 1.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno ogni ***sette***

Emendamento

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico ***delle acque sotterranee e del suolo*** è effettuato ***rispettivamente*** almeno

anni.

ogni cinque e dieci anni, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica dei rischi di contaminazione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 18 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le disposizioni generali vincolanti sono basate sulle migliori tecniche disponibili, ma non prescrivono l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica.

Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti prescrivano valori limite di emissione, o parametri o misure tecniche equivalenti, che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

Emendamento

2. Le disposizioni generali vincolanti sono basate sulle migliori tecniche disponibili, ma non prescrivono l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, ***al fine di garantire la conformità agli articoli 15 e 16.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 18 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili.

Quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, ove necessario ed entro quattro anni dalla data di pubblicazione, riesaminano e aggiornano le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati.

Emendamento

3. Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili, ***al fine di garantire la conformità all'articolo 22.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati **e informano anche il pubblico interessato.**

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Quando la Commissione **adotta** un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, entro quattro anni dalla data di pubblicazione, provvedono affinché l'autorità competente, **ove necessario**, riesamini e aggiorni le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati.

Emendamento

3. Quando la Commissione **pubblica** un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, entro quattro anni dalla data di pubblicazione, provvedono affinché l'autorità competente riesamini e, **ove necessario**, aggiorni le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **gli sviluppi** nelle migliori tecniche disponibili consentono una notevole riduzione delle emissioni;

Emendamento

b) **i cambiamenti significativi** nelle migliori tecniche disponibili consentono una notevole riduzione delle emissioni;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 4 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ove sia necessario **rispettare** una norma di qualità ambientale conformemente

Emendamento

d) ove sia necessario **per la conformità alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,**

all'articolo 19.

relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici¹ o ad una norma di qualità ambientale conformemente all'articolo 19.

¹ *GU L 309, del 27.11.2001, pag. 22.*

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 23 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e della direttiva 20.../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE, l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell'autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività.

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE, **della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento¹, della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente²** e della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo³, l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell'autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività.

¹ *GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.*

² *GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.*

³ *GU L*

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 23 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'impianto, il gestore

Emendamento

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di **considerevoli quantità di** sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito

elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'impianto o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee.

La Commissione definisce i criteri relativi al contenuto della relazione di riferimento.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

dell'impianto, il gestore elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'impianto o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee ***in relazione a quantità ingenti di sostanze pericolose.***

La Commissione definisce i criteri ***generali*** relativi al contenuto della relazione di riferimento.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 23 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; Se l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione.

Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore ***informa l'autorità competente e*** valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; *se* l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione.

Emendamento 43

**Proposta di direttiva
Articolo 24**

Testo della Commissione

Relazione sulla conformità

La relazione riguardante il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, punto 1), ***raffronta le prestazioni dell'impianto rispetto*** all'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

Emendamento

Confronto delle emissioni con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

I dati rilevanti sulla conformità con le condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, punto 1), ***raffrontano*** le emissioni ***con i livelli di emissione associati*** all'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. ***I dati rilevanti sono pubblicati immediatamente su Internet.***

Emendamento 44

**Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità redige periodicamente programmi di ispezione e determina la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti.

Questi programmi prevedono almeno una visita in loco ogni ***dodici*** mesi, per ogni impianto, ***salvo i casi in cui*** i programmi sono basati su una valutazione sistematica dei rischi ambientali presentati dagli impianti interessati.

Emendamento

4. Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità redige periodicamente programmi di ispezione e determina la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di addetti qualificati per effettuare tali ispezioni.

Questi programmi prevedono almeno una visita ***a campione*** in loco ogni ***diciotto*** mesi, per ogni impianto. ***Tale frequenza è aumentata ad almeno ogni sei mesi, se l'ispezione ha individuato un caso di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione.***

Se questi programmi sono basati su una valutazione sistematica dei rischi ambientali presentati dagli impianti interessati ***la frequenza delle visite in loco può essere ridotta fino a un minimo di una visita ogni ventiquattro mesi.***

La valutazione sistematica dei rischi ambientali si basa su criteri oggettivi, quali:

a) la registrazione della conformità degli operatori alle condizioni di autorizzazione;

b) l'impatto degli impianti sull'ambiente e la salute umana;

c) la partecipazione dell'operatore al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) a norma del regolamento (CE) n. 761/2001¹ o l'applicazione di sistemi equiparabili di gestione ambientale.

La Commissione *stabilisce i* criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.

La Commissione *può stabilire ulteriori* criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

¹ *Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).*

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 25 - paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti e di infrazione in materia ambientale.

Emendamento

6. Le ispezioni straordinarie *a campione* sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, denunce, casi gravi *e circostanziati* di incidenti e di infrazione in materia ambientale *o fatti di rilevanza ambientale che comportano gravi rischi per la salute umana.*

In occasione di una tale ispezione straordinaria, le autorità competenti possono far obbligo ai gestori di fornire informazioni utili alle indagini in merito al contenuto di un incidente, infortunio o

caso di non conformità, comprese le statistiche sanitarie.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione è trasmessa al gestore interessato **e resa pubblica nei** due mesi che seguono l'ispezione.

Emendamento

La relazione è trasmessa al gestore interessato **entro** due mesi. **Nei quattro mesi** che seguono l'ispezione **l'autorità competente rende pubblica su internet la relazione.**

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) **adozione di disposizioni generali vincolanti come previsto dagli articoli 7 e 18.**

Emendamento

d) **aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione qualora sia concessa una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3.**

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 26 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il nuovo impianto o la modifica sostanziale rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE;

b) disposizioni generali vincolanti coprono tutte le condizioni di autorizzazione necessarie;

c) non è necessario imporre prescrizioni più rigorose per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 19.

Emendamento

soppresso

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 26 - paragrafo 3 - alinea

Testo della Commissione

3. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione o **sull'adozione o l'aggiornamento di disposizioni generali vincolanti**, l'autorità competente rende disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

Emendamento

3. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico **senza indugio** le seguenti informazioni:

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) il metodo utilizzato per determinare **i valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione o nelle disposizioni generali vincolanti**, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT;

Emendamento

e) il metodo utilizzato per determinare **le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 15**, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, i motivi di tale deroga e le condizioni a cui è soggetta;

Emendamento

f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, i motivi **specifici** di tale deroga **in base ai criteri di cui a detto paragrafo**, e le condizioni a cui è soggetta;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) il risultato **del riesame delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e** del riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4

Emendamento

g) il risultato del riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui alle lettere da a) a g) siano disponibili senza indugio su Internet.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29

soppresso

Scambio d'informazioni

La Commissione organizza lo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni

non governative che promuovono la protezione ambientale sui seguenti temi:

a) le caratteristiche degli impianti relativamente alle emissioni in collegamento con le BAT, all'inquinamento, al consumo di materie prime e alla natura di queste, all'utilizzo di energia o alla produzione di rifiuti;

b) le tecniche utilizzate, le relative prescrizioni in materia di controllo e i loro relativi sviluppi.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 30 - paragrafo 2 - alinea

Testo della Commissione

Ai sensi del primo comma, la Commissione adotta *misure per determinare*:

Emendamento

Ai sensi del primo comma, la Commissione adotta *i seguenti criteri*:

Emendamento 133/rev

Proposta di direttiva

Articolo 31 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 32, l'articolo 33 e l'articolo 36 non si applicano agli impianti di combustione se essi sono coperti da un documento di riferimento sulle BAT concernente un settore specifico e se sono esclusi dal campo di applicazione del documento di riferimento sulle BAT concernente i grandi impianti di combustione.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 33 - paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora un impianto di combustione sia ampliato, il valore limite di emissione specificato nella parte 2 dell'allegato è applicato alla parte dell'impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale

Emendamento

6. Qualora un impianto di combustione sia ampliato *di almeno 20 MW*, il valore limite di emissione specificato nella parte 2 dell'allegato è applicato alla parte dell'impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale dell'intero impianto di

dell'intero impianto di combustione.

combustione.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 35 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l'atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato V, parte 3.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l'atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato V, parte 3. ***Gli Stati membri possono esigere che tale controllo sia effettuato a spese del gestore.***

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull'ambiente, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull'ambiente, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16 ***e sulle deroghe concesse a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.***

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d'informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico.

Emendamento

Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d'informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico. ***Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una sintesi delle informazioni fornite.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 68

Testo della Commissione

La Commissione *adeguа le parti 3 e 4 dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 dell'allegato VII e le parti 2 e 4 dell'allegato VIII al progresso tecnico e scientifico* sulla base delle migliori tecniche disponibili.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Emendamento

1. Sulla base delle migliori tecniche disponibili *quali definite nei pertinenti documenti di riferimento BAT, entro dodici mesi dalla pubblicazione di un documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, sulla base delle conclusioni che figurano nel documento di riferimento BAT, la Commissione aggiorna gli allegati V, VI, VII, VIII, stabilendo valori limiti di emissione a titolo di requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello equivalente di protezione ambientale.*

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

2. *Prima dell'adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le imprese interessate e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e le modalità con cui ne ha tenuto conto.*

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 68 bis

Requisiti minimi

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 68, entro dodici mesi dalla pubblicazione del documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, in base alle conclusioni BAT del relativo documento di riferimento, la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità a titolo di requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello equivalente di protezione ambientale.

I suddetti requisiti minimi si riferiscono ai principali effetti ambientali delle attività o degli impianti in questione e devono essere stabiliti in linea con le migliori tecniche disponibili BAT-AEL.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

2. Prima dell'adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le imprese interessate e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e le modalità con cui ne ha tenuto conto.

3. In conformità dei paragrafi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011, la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità per quanto riguarda le diossine e i furani emessi da impianti che effettuano le attività di cui all'allegato I, punti 2.1 e 2.2.

Gli Stati membri o le loro competenti autorità possono fissare valori limite delle emissioni più rigorosi per le emissioni di diossina e furano.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Emendamento 129/rev

Proposta di direttiva Allegato I – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, per gli impianti di combustione utilizzati nelle strutture sanitarie si considera ai fini del calcolo unicamente la loro normale capacità di esercizio.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di **350** ore all'anno.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di **500** ore all'anno.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Allegato I – punto 2.5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di **produzione**

c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di **fusione** superiore

superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

Emendamento 117

Proposta di direttiva Allegato I – punto 3.5

Testo della Commissione

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno *o* con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

Emendamento

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno *e* con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

Emendamento 65

Proposta di direttiva Allegato I – punto 5.2

Testo della Commissione

5.2. Incenerimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

Emendamento

5.2. Incenerimento *e coincenerimento* di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Allegato I – punto 5.3 – lettera b

Testo della Commissione

b) trattamento fisico-chimico;

Emendamento

b) trattamento fisico-chimico: *con esclusione delle attività coperte dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane¹, quando tali processi risultino unicamente in fanghi trattati, quali definiti dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura². Tale*

esclusione si applica unicamente ai casi in cui sia conseguito almeno lo stesso livello di protezione ambientale assicurato dalla presente direttiva;

¹ *GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.*

² *GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.*

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 5.3 – lettera d

Testo della Commissione

d) trattamento di scorie e ceneri;

Emendamento

d) trattamento di scorie e ceneri, **non coperto da altre categorie di attività industriale;**

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 5.3 – lettera e

Testo della Commissione

e) trattamento di rottami metallici.

Emendamento

e) trattamento di rottami metallici **in impianti di frantumazione.**

Emendamenti 93 e 115

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 6.6 – lettera a)

Testo della Commissione

(a) 40 000 posti per **polli da carne o 30 000 posti per galline ovaiole o 24 000 posti per anatre o 11 500 posti per tacchini**

Emendamento

(a) 40 000 posti per **pollame;**

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 6.6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate

Emendamento

Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate

nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra.

nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra. ***La Commissione definisce degli orientamenti per il calcolo delle soglie e la determinazione dei fattori di escrezione di azoto equivalente.***

Emendamento 70

Proposta di direttiva Allegato I – punto 6.9

Testo della Commissione

6.9 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a **75** m³ al giorno

Emendamento

6.9 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a **50** m³ al giorno

Emendamento 71

Proposta di direttiva Allegato V – parte 1 – punto 2 – paragrafo dopo la tabella

Testo della Commissione

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile **solido** che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm³.

Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile **liquido con una potenza termica nominale inferiore a 500 MW** che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm³.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Allegato V – parte 1 – punto 4 – paragrafo dopo la tabella

Testo della Commissione

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore

Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido **o liquido e** con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di

limite di emissione di NO_x pari a 450 mg/Nm³.

Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NO_x pari a 450 mg/Nm³.

cinque anni) sono soggetti a un valore limite di emissione di NO_x pari a 450 mg/Nm³.

Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW alimentati a combustibile solido o **liquido** che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NO_x pari a 450 mg/Nm³.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm³) di NO_x e CO per gli impianti di combustione a gas

	NO _x	CO
Caldaie a gas	100	100
Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano il gas naturale (1) come combustibile	50	100
Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano combustibili diversi dal gas naturale	90	100
Motori a gas	100	100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm³) di NO_x e CO per gli impianti di combustione a gas

	NO _x	CO
Caldaie a gas	100 <i>Agli impianti (di cui all'articolo 4, par. 1 e all'articolo 4, par. 3 della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione), per l'uso di gas di altiforni e/o gas da</i>	100

	<i>forno da coke, per il biossido di azoto e il monossido di azoto (misurato come biossido di azoto), si applica il valore limite di emissione di 135 mg/Nm³.</i>	
Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano il gas naturale (1) come combustibile	50	100
Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano combustibili diversi dal gas naturale	90	100
Motori a gas	100	100

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 5 – nota 4 – comma 3

Testo della Commissione

Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

Emendamento

Le turbine a gas **o i motori a gas** per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 – punto 5 – nota 2 – comma 3

Testo della Commissione

Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno sono escluse dai valori limite di emissione fissati al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

Emendamento

Le turbine a gas **o i motori a gas** per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 3 – punto 1

Testo della Commissione

1. Le concentrazioni di SO₂, NO_x e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW sono misurate senza soluzione di continuità.

La concentrazione di CO negli scarichi gassosi degli impianti di combustione alimentati con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW è misurata senza soluzione di continuità.

Emendamento

1. Le concentrazioni di SO₂, NO_x, **CO** e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW sono misurate senza soluzione di continuità.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 4 – punto 1

Testo della Commissione

1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:

a) nessun valore medio **mensile** convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;

b) nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;

c) nei casi di impianti di combustione composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone con una potenza termica nominale inferiore a 50 MW, nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 150% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2,

d) il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell'anno non supera il 200% dei valori limite di emissione

Emendamento

1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:

a) nessun valore medio **giornaliero** convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;

d) il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell'anno non supera il 200% dei valori limite di emissione

pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto nella parte 3, punto 10.

Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 33, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 34, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.

pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Allegato VI – parte 6 – punto 2.5

Testo della Commissione

2.5. L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per HCl, HF e SO₂ negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) ***oppure può decidere di non imporre alcuna misurazione*** se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.

L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per NO_x e può prescrivere le misurazioni periodiche di cui al punto 2.1, lettera c) negli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti esistenti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NO_x possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.

Emendamento

2.5. L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per HCl, HF e SO₂ negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. ***Tale deroga non si applica in caso di combustione di rifiuti misti di origine diversa.***

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Allegato VI – parte 6 – punto 2.6 – alinea

Testo della Commissione

2.6. L'autorità competente può decidere di imporre ***meno di due misurazioni*** all'anno ***o di non imporre alcuna misurazione*** per i metalli pesanti e per le diossine e i furani nei seguenti casi:

Emendamento

2.6. L'autorità competente può decidere di imporre ***solo una misurazione*** all'anno per i metalli pesanti e per le diossine e i furani nei seguenti casi:

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Allegato VI – parte 6 – punto 2.6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il gestore possa provare che non vengono trattati rifiuti elettronici o rifiuti contenenti composti clorurati.